

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 12

(Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale)

1. È istituito presso la Direzione il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato Comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati di fonte amministrativa forniti dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione, per l'insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per ciò che riguarda le condizioni e la qualità del lavoro e l'attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

(5)

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Comitato.

(2)

3. Il Comitato è composto da:

a) il direttore centrale competente in materia di cooperazione, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;

b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;

c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;

d)

(ABROGATA)

- e)** un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- f)** un rappresentante designato dalla Federsanità-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
- g)** tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982;
- h)** tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
- i)** un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).

(1)(3)(6)

- 4.** La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.
- 5.** Il Comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.
- 6.** Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 7.** Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti esterni del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

10. Il Comitato può deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.

11. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sono attribuite a dipendenti della Direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del Comitato.

(4)

Note:

1 Comma 3 interpretato da art. 34, comma 12, L. R. 27/2007

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 16/2010

3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 11, comma 6, lettera d), L. R. 16/2010

4 Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 6, lettera e), L. R. 16/2010

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.

6 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.